

Conferma nelle funzioni di giudice di pace

(Risposta a quesito dell'8 gennaio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 gennaio 2009, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 21 novembre 2008 con la quale la dott.ssa ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ... (circondario di ...), chiede di sapere se possa presentare domanda di conferma delle funzioni di giudice di pace per un ulteriore anno dopo la scadenza del mandato in corso di svolgimento e comunque fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;

- considerato che l'art. 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sulla durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace, prevede, al comma 1, che: *"... il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carico quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dell'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età."*, e, al comma 2, che: *"Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico."*;

- osservato che l'istante dott.ssa ..., nominata giudice di pace con delibera consiliare del 4 maggio 1994 (D.M. 20 dicembre 2004) e già confermata per un secondo mandato quadriennale con delibera del 15 marzo 2000 (D.M. 27 marzo 2000) nonché per altri due anni ai sensi dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001 n. 48 con delibera del 18 marzo 2004 (D.M. 30 marzo 2004), al termine del biennio è stata confermata nell'incarico con delibera del 5 aprile 2006 (D.M. 20 aprile 2006) per un ulteriore mandato di quattro anni in applicazione della seconda parte dell'art. 7, comma 1, sopracitato;

- ritenuto, per quanto sopra, che la normativa in vigore non consente la conferma nelle funzioni di giudice di pace del magistrato onorario che, al termine del mandato biennale in applicazione dell'art. 20 della legge n. 48/2001, sia già stato confermato nell'incarico per un ulteriore mandato di quattro anni;

d e l i b e r a

di rispondere alla dott.ssa ... che l'art. 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 non consente la conferma nelle funzioni di giudice di pace del magistrato onorario che, dopo il mandato biennale ai sensi dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, sia già stato confermato per un ulteriore mandato di quattro anni."